

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

138° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani» (33), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3
GIAGU DEMARTINI, (DC), relatore alla Commissione	3
RIZ (Misto-SVP)	2, 4
VESENTINI (Sin. Ind.)	3

«Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2820; assorbimento del disegno di legge n. 840)

PRESIDENTE	Pag. 4, 6, 7 e passim
ARGAN (Com.-PDS)	5
ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	6, 9, 10 e passim
BOGGIO (DC)	11, 12
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	9, 10
CHIARANTE (Com.-PDS)	7, 9
FERRARA SALUTE (PRI)	5, 7
MANZINI (DC)	7, 12
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione	14, 15
VESENTINI (Sin. Ind.)	9, 13

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani» (33), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani», d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno scorso.

I colleghi ricorderanno che avevamo sospeso l'esame del provvedimento soprattutto in vista della predisposizione di un emendamento per la questione della retroattività. Vi è una proposta del Governo, e mi pare che su di essa il senatore Riz consenta; quindi, anche alla luce delle osservazioni contenute nel parere della 1^a Commissione, ho tradotto la proposta del Governo in un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da Amministrazioni pubbliche e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione stessa.

3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Il terzo comma viene incontro alle preoccupazioni che erano state espresse in Commissione dal senatore Vesentini e da altri senatori.

Conseguentemente a questa riformulazione, propongo la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

RIZ. Signor Presidente, a me ovviamente piaceva di più il testo precedente, ma è chiaro che do l'assenso a questa soluzione, anche per chiudere la questione. Questo è l'ultimo provvedimento giacente al Senato relativo alla questione ancora aperta per l'Alto Adige, mentre oggi pomeriggio il Senato dovrebbe varare quello concernente l'applicazione della misura 111. Con questo provvedimento e con l'altro si chiuderebbe il lavoro relativo alla provincia autonoma di Bolzano.

Pertanto do l'assenso al testo del disegno di legge come riformulato.

VESENTINI. Io sono d'accordo con la riformulazione del testo, signor Presidente, ma sollevo una questione redazionale. Mi domando se quella «dichiarazione stessa» alla fine del comma 2 faccia comprendere a cosa si riferisce, e se non sia meglio dire: «della dichiarazione di cui al comma 1».

PRESIDENTE. D'accordo, accolgo il suggerimento del senatore Vesentini.

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole al nuovo testo con la correzione testè suggerita.

GIAGU DEMARTINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo sulla riformulazione del testo con la correzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da Amministrazioni pubbliche e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.

3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore».

1.1

SPITELLA

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Nel periodo di pendenza della procedura di dichiarazione di equipollenza da parte della Repubblica italiana, gli interessati sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da Amministrazioni pubbliche.

Come preannunciato, ho presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

In conseguenza di tale votazione, il disegno di legge risulta formato di un articolo unico e pertanto deve intendersi già approvato nel suo complesso nel testo modificato.

RIZ. Desidero ringraziare lei, Presidente, la Commissione e il relatore per aver portato a buon fine questo provvedimento.

«Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2820; assorbimento del disegno di legge n. 840)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze», d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori, e «Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze», d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Dopo le osservazioni negative formulate dal Tesoro sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il senatore Manzini ha presentato un emendamento al disegno di legge n. 2820, che è stato adottato come testo base, onde rimuovere quelle obiezioni. L'emendamento è il seguente:

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma 3:

«3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumerari».

Tuttavia la Commissione bilancio, cui l'emendamento è stato trasmesso, non si è ancora espressa al riguardo: non possiamo quindi concludere l'esame di questi provvedimenti. Io credo che il Tesoro non abbia ancora valutato appieno questa nuova stesura e quindi non abbia fatto pervenire il suo consenso (che secondo alcuni ci sarebbe). Auspico peraltro che il parere della Commissione bilancio pervenga al più presto, onde consentire l'approvazione di un disegno di legge sulla cui urgenza tutti concordiamo.

ARGAN. Non entro nella questione sollevata dalla Commissione bilancio, sperando che in definitiva ci si renda conto che non conviene lasciar morire l'ammalato per non spendere nelle medicine.

Gli Istituti del restauro, quello di Roma come quello di Firenze, garantiscono la sopravvivenza (sia pure, purtroppo, limitata, perchè dovrebbero essere più grandi e più finanziati) di opere importantissime, il cui valore venale è meno che nulla rispetto al valore estetico e storico. Mi permetto di raccomandare all'onorevole Sottosegretario che venga curata la parità delle scuole del restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze e presso l'Istituto centrale del restauro di Roma: stessi criteri di ammissione, stessi criteri di licenza, stesso valore del titolo finale. Nel momento in cui si pensa di allestire un albo dei restauratori, bisogna almeno che i restauratori accreditati dallo Stato abbiano la stessa qualità tecnica e culturale, nonchè lo stesso stato amministrativo.

Raccomando dunque al Sottosegretario che venga garantita una equivalenza, un parallelismo assoluto dei due Istituti. Essendo stato il fondatore del primo Istituto di restauro, il fatto che ne nascano altri mi sembra che convalidi l'operazione avviata or sono più di cinquant'anni. In questo modo possono nascere nuovi istituti del restauro sia nel Nord come nel Centro e nel Sud dell'Italia perchè la teoria e la metodologia del restauro sono, grazie al primo Istituto, generalizzate.

FERRARA SALUTE. Vorrei associarmi a quanto detto dal senatore Argan, aggiungendo che in alcuni ambienti ministeriali, come quello dei beni culturali, si crede di poter fondare un nuovo istituto del restauro. Questa Scuola per il restauro operante presso l'Opificio esiste da moltissimo tempo e ha compiuto opere grandiose: basta ricordare il restauro della «Sacra Famiglia» di Michelangelo o «Le Storie della Croce» di Piero della Francesca. Il problema è che questa scuola deve essere equiparata alle altre. Mi associo dunque alle affermazioni del collega Argan, ribadendo che non si tratta (e lo si ricava dal testo stesso della legge) di un'operazione di grande portata.

Quello che dovrebbe essere chiarito ai colleghi della Commissione bilancio e agli organi del Tesoro (che non si preoccupano delle migliaia di miliardi che si sperperano in questo paese) è che la Scuola verrà chiusa se non passerà questa legge, e con ciò si perderà un'attività didattica fondamentale a Firenze. Forse soltanto una manifestazione di volontà da parte del Ministro del tesoro potrebbe modificare in qualche modo la situazione. Mi sembra che la posizione che attualmente viene manifestata dalla Commissione sul provvedimento sia molto sensata in quanto contrasta con le posizioni di carattere burocratico fatte valere sino ad ora.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, debbo dire che il Ministero per i beni culturali ed ambientali si è trovato d'accordo con quello del tesoro sulla impostazione del senatore Manzini. Inoltre nell'ambito della legge finanziaria già approvata è previsto il finanziamento per questa legge, consistente in una somma modesta, pari a 100 milioni all'anno, ma sufficiente a sovvenire a questa urgenza. Tutto sommato, ritengo che ci troviamo di fronte ad un equivoco, perchè non vi è ragione di contrasto sul finanziamento nè con la Commissione bilancio nè con il Ministero del tesoro.

L'altro interrogativo è stato superato dall'emendamento del senatore Manzini che prevede l'assorbimento dei soprannumerari; soluzione che, pur non soddisfacendo il Ministero per i beni culturali, risolve tuttavia la possibilità di un contenzioso, peraltro assai limitato; esiste infatti una norma generale relativa al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego cui al massimo si potrebbe sfuggire attraverso le deroghe che vengono concesse dalla Presidenza del Consiglio. Questo si valuterà però nell'ambito della normativa definitiva. Quindi il Governo condivide la posizione della Commissione nei riguardi del provvedimento in esame.

Desidero riprendere alcuni argomenti che i senatori Argan e Ferrara Salute hanno in parte trattato circa la natura e il significato della Scuola di restauro. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, oltre a riconoscere la professionalità dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, manifesta un'altra linea di indirizzo particolarmente feconda; all'articolo 2 e all'articolo 3 viene espressa la possibilità che su proposta di questo istituto si stipulino in tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le regioni ma anche con gli istituti universitari, una serie di iniziative a carattere scientifico e formativo concernenti la tematica del restauro. Mi sembra che questa sia la parte più significativa della normativa, al di là del problema dei profili professionali.

Vorrei accogliere la preoccupazione del senatore Argan rispetto alla possibilità che ci sia una concorrenza fra l'Istituto del restauro e l'Opificio delle pietre dure. Il Governo ha in animo di proporre all'attenzione del Senato una normativa che solo per la parte finanziaria, e non per quella relativa ai profili professionali, possa essere applicata alla Scuola per il restauro. Ciò consentirebbe di evitare una possibile concorrenza tra le due strutture. Vi è tra l'altro da fare una modifica per quanto attiene alla figura del restauratore che dovrebbe assumere una qualifica diversa sotto il profilo tecnico-funzionale.

In conclusione, mentre mi sento di rassicurare la Commissione sui vari aspetti del provvedimento, esprimo parere positivo sugli emendamenti presentati dal relatore volti ad estendere all'Istituto centrale per il restauro talune delle norme relative all'Opificio delle pietre dure.

PRESIDENTE. A questo punto, in mancanza del parere della Commissione bilancio, dobbiamo sospendere i nostri lavori. Sugerirei al Sottosegretario di sollecitare il parere anche sugli emendamenti presentati dal relatore.

FERRARA SALUTE. Vorrei rilevare che il puntiglio formalistico del Tesoro, che in questo caso è sostanzialmente immotivato, comporterà un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e quindi ne comprometterà la possibilità di entrata in vigore in questa legislatura, con ciò arrecando grave danno alla cultura italiana.

Bisognerebbe rivolgere un'interrogazione al Ministero del tesoro per sapere per quale ragione si sono impuntati nel non voler procedere nell'approvazione di questo disegno di legge. Peraltro credo di sapere il perchè.

PRESIDENTE. Comunque non si potrebbe approvare il testo come trasmesso dalla Camera perchè fa riferimento ad esercizi finanziari diversi.

CHIARANTE. Io credo che la preoccupazione del senatore Ferrara Salute sia fondata; però la strada che ha indicato il Sottosegretario mi pare la sola che ci consente di varare il provvedimento.

Mi unisco comunque alla raccomandazione di approvare il provvedimento al più presto introducendo, come giustamente è stato suggerito dal senatore Argan, delle norme di equiparazione tra i due istituti, altrimenti rischia di crearsi una perenne contrapposizione, una rivalità che sarebbe un ostacolo al varo definitivo della legge. Approvando noi rapidamente il provvedimento, possiamo sperare di veder completato l'iter da parte della Camera dei deputati in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente l'esame dei disegni di legge in attesa del parere della Commissione bilancio.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,10 alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MANZINI. Signor Presidente, comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2820, a condizione che sia approvato l'emendamento 6.1 e che la copertura finanziaria sia aggiornata in conformità con quanto previsto dal disegno di legge finanziaria 1992 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Avendo acquisito il parere della Commissione bilancio, passiamo all'esame degli articoli, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2820, già approvato dalla Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2820:

Art. 1.

1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, è istituita in Firenze,

presso l'Opificio delle pietre dure, la Scuola di restauro, di seguito denominata «Scuola».

È approvato.

Art. 2.

1. L'insegnamento impartito nella Scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La Scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La Scuola opera in collaborazione anche con le Regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della Scuola, apposite convenzioni con le Regioni per l'organizzazione presso la Scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le Regioni interessate.

È approvato.

Art. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola, i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali», aggiungere: «e acquisito altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo i rispettivi regolamenti».

4.1

CHIARANTE

CHIARANTE. Signor Presidente, vorrei evidenziare la delicatezza del problema che si pone prevedendo un'estensione della normativa prevista nell'articolo 4 all'Istituto centrale per il restauro, che ha un ordinamento autonomo, regolato in modo abbastanza complesso, successivo all'istituzione del Ministero. Tale ordinamento verrebbe modificato in maniera abbastanza indeterminata da un decreto che introduce un nuovo regolamento; per cui vi è qualche preoccupazione di carattere scientifico a tale riguardo. Riterrei opportuno acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, come del resto fu fatto per l'istituzione del Ministero. Occorre dare delle garanzie.

VESENTINI. Signor Presidente, ho un'obiezione da fare sul comma 1 dell'articolo 4, laddove si parla dei criteri per la selezione del personale docente. Non riesco a capire: facciamo barricate (e io sono uno dei barricadieri più sfrenati) quando si parla di idoneità del personale, di passaggi per idoneità, e qui sommessamente si stabilisce che con un decreto del Presidente della Repubblica si fissano i criteri per la selezione del personale docente, interpellando soltanto i comitati di settore che una volta avrebbero fatto parte di quella nobile organizzazione che era la Camera dei fasci e delle corporazioni. In altri termini, si possono decretare idoneità, promozioni sul campo, tutto quello che si vuole, e non c'è nessuna garanzia, nessun altro che abbia voce in capitolo per stabilire se questi criteri sono conformi o sono difformi da quella che è la legislazione in altri settori per il reclutamento di personale docente.

Quindi su questo punto devo subito dichiarare l'opposizione del Gruppo della Sinistra indipendente.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il senatore Vesentini (per partire dall'ultima osservazione) ricorderà forse che in sede di discussione generale del provvedimento affrontammo già questo problema, ed egli ebbe modo di manifestare un identico orientamento.

Io mi ero permesso di osservare (vorrei ripetere in questa sede l'argomentazione) che non siamo di fronte ad una sorta di istituto di istruzione riconducibile all'ordinamento del sistema di istruzione del nostro paese...

CALLARI GALLI. Nel restauro sì.

VESENTINI. Non ho l'abitudine di interrompere, ma voglio solo notare che la mia preoccupazione qui sono le analogie, i precedenti che purtroppo nel nostro paese rivestono un peso rilevante.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Gli istituti di restauro non hanno nulla a che vedere con il sistema di istruzione pubblica del nostro paese. Essi rilasciano un titolo di studio che non ha nessuna validità giuridica; è uno strumento attraverso il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali attiva delle professionalità nel settore del restauro e che, sotto questo profilo, non dà accesso a nessun concorso, non è titolo valido per nessun tipo di assunzione. Ogni volta mi sorprendo quando, pur giustamente, si fa richiamo agli ordinamenti di natura generale: questa è un'esperienza che il Ministero ha proprio nella sua atipicità. Questo Dicastero, che ogni volta amiamo ricordare come atipico, ha al suo interno caratteristiche profondamente diverse di tutela, di ricerca scientifica, di iniziativa culturale; e ogni volta che si tenta di ribadire questo principio di specificità attraverso un'iniziativa che non vuole interferire né col settore dell'università né con l'istruzione pubblica si fanno queste comparazioni.

L'obiettivo di questi due istituti è arcinoto: è quello di formare del personale, magari senza nessuna pregressa particolare formazione culturale, che vada in determinate direzioni. La ragione per cui si è individuato questo meccanismo è proprio il tentativo di rendere «circolari» le esperienze culturali presenti nella vita del Ministero, di far sì che ci siano carriere che in nessun modo siano fra di loro, diciamo, predeterminate, obbligatorie. Siccome le persone di cultura che vivono l'esperienza del Ministero per i beni culturali e ambientali ambiscono ad essere di volta in volta impegnate sul piano della tutela attiva e sul piano della ricerca, l'Istituto centrale del restauro e l'Opificio delle pietre dure obbediscono a questo criterio di essere anche una sorta di «anno sabbatico» nell'ambito del quale emergono le ricerche culturali e le indagini scientifiche che sono state fatte precedentemente, per poi tornare alla consueta attività.

Rispetto all'osservazione che faceva il senatore Chiarante, vorrei rilevare che siamo di fronte ad una formulazione - che la Commissione cultura della Camera ha cercato in mezzo a mille ipotesi e possibilità - che garantisce l'opportunità di un consenso dei soggetti interni al sistema (è noto che i comitati di settore sono composti da docenti universitari e da esperti del Ministero per i beni culturali e ambientali), senza nessun desiderio di innovare particolarmente la problematica relativa all'Istituto centrale del restauro. Quanto al parere delle Commissioni parlamentari, trattandosi di un decreto del Presidente della Repubblica cercherei anche qui di capire che tipo di precedenti si vengono a creare. Lo strumento giuridico è il decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge n. 400 del 1988, non un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della precedente legislazione, quindi la procedura è diversificata. Come Governo, non siamo minimamente preoccupati dalla eventualità di ottenere un parere che in ogni caso può arricchire il dibattito sulla tematica; però dovremmo capire bene come si inserirebbe un parere parlamentare nella procedura fissata dalla citata legge n. 400.

CALLARI GALLI. Vorrei aggiungere qualcosa a sostegno dell'emendamento presentato dal nostro Gruppo. Si parla anche di criteri di

selezione rispetto agli allievi; ebbene, questo è un argomento abbastanza delicato sul quale credo sia bene che ci sia un parere delle Commissioni parlamentari, che peraltro intervengono in altri tipi di selezioni per altri organismi scolastici, universitari, di formazione professionale, come senza dubbio è questo. Anche se concordo ovviamente con il Sottosegretario sul valore del titolo che questi istituti rilasciano, so che ad esempio l'Istituto del restauro romano è altamente qualificante per chi riesce ad accedere ad esso; mi risulta anche che ci sono lunghe liste di attesa, che gli allievi sostengono delle prove serie e dei corsi di alto livello (conosco meno bene invece la Scuola di Firenze).

Mi sembra dunque opportuno prevedere questo parere, che comporta una sorta di visione complessiva dei fattori che credo una Commissione parlamentare come la nostra o come quella corrispondente della Camera abbia.

BOGGIO. Mi riferisco agli interventi del collega Vesentini e della collega Callari Galli per mettere in evidenza come i criteri di selezione già nell'università abbiano caratteristiche diverse da un ateneo all'altro. Possono essere i *quiz* (qui naturalmente dovrebbero essere inventati dei *quiz* grafici, cosa non impossibile), possono essere prove di cultura generale, possono essere prove pratiche di fantasia oppure di copiatura. Quindi, se in questa materia indichiamo quali debbano essere i criteri di selezione, istituiamo un precedente che blocca tutti gli altri criteri di selezione che fino ad ora sono liberi.

Per quanto riguarda il personale docente, l'obiezione del Sottosegretario dal punto di vista legislativo e giuridico è perfetta: in sostanza, un decreto del Presidente della Repubblica come può conciliarsi con un parere? Potremmo prevedere una norma aggiuntiva con cui si dica che il decreto del Presidente della Repubblica, che ha piena efficacia considerata l'estrema delicatezza di questo tipo di scuole, viene sottoposto ad una valutazione delle Commissioni per la cultura della Camera e istruzione del Senato. Questa valutazione avrà un carattere consultivo. È chiaro che un decreto del Presidente della Repubblica che subisca una valutazione consultiva negativa può anche essere revocato: in definitiva questa situazione si verifica per numerose nomine che vengono sottoposte al parere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In alternativa il Ministro potrebbe fare delle proposte che potrebbero essere sottoposte a consultazione, quindi potrebbe intervenire il decreto del Presidente della Repubblica. La procedura dovrebbe prevedere un itinerario nel quale si parte dal Ministro per arrivare poi alle due Commissioni competenti del cui parere si tiene conto per formulare il decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto dovrebbe essere esaminato prima di ricevere il parere delle Commissioni, perchè il parere delle Commissioni emesso dopo la formulazione del decreto avrebbe come conseguenza la revoca e successivamente la promulgazione di un altro decreto del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui, invece, venisse preso in considerazione un itinerario che partisse dal Ministro e prevedesse alcune proposte da parte delle Commissioni in seguito alle quali potrebbe essere emanato il decreto del Presidente della Repubblica, ci troveremmo di

fronte ad un'operazione logica e perfetta dal punto di vista formale, che non potrebbe dar luogo ad obiezioni.

MANZINI. Le osservazioni che sono state fatte da tutti i componenti di questa Commissione sono a mio parere legittime. Per non incorrere nei problemi testè ricordati dal sottosegretario Astori e dal senatore Boggio, potremmo prendere in considerazione una soluzione più semplice. Ogni due anni il Ministro riferisce alla Commissione e in quella sede può essere dato un giudizio sia di merito che politico.

BOGGIO. Ciò non vieta un'azione di controllo del Parlamento. In questo caso, però, si poneva una questione di tipo diverso.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo comunque accetta l'emendamento 4.1.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Chiarante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dal senatore Chiarante.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della Scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'Amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,10 e sono ripresi alle ore 11,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

All'articolo 5, di cui ho dato poc'anzi lettura, è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Pietre Dure», aggiungere: «e dell'Istituto centrale per il restauro».

5.1

VESENTINI

VESENTINI. Mi sembra che, da un certo punto di vista, stabiliamo una equiparazione con l'Istituto centrale per il restauro: non capisco allora perchè non si possa scegliere il personale docente, oltre che dai ruoli tecnico-scientifici e dal personale dell'Opificio, anche da quello dell'Istituto centrale per il restauro.

PRESIDENTE. Questo emendamento comporta che per la Scuola di restauro si possono prendere dei docenti anche dall'Istituto centrale per il restauro. Però, quando con l'articolo 5-bis, proposto con il successivo emendamento 5.0.1, andiamo ad estendere queste norme alla Scuola dell'Istituto centrale per il restauro, che cosa vogliamo significare?

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Creiamo la reciprocità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Dopo l'articolo 5, è stato proposto il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1, 2 e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla Scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro».

5.0.1

IL RELATORE

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. I motivi di questo emendamento sono stati ampiamente illustrati.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 6.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello dei restauratori, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «nel livello dei restauratori» con le parole: «nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale».

6.2

IL RELATORE

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma 3:

«3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumerari».

6.1

MANZINI

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il Governo è favorevole ad ambedue gli emendamenti.

MEZZAPESA, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2 presentato dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative a favore della cultura».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, utilizzando l'accantonamento "Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze"».

7.1

IL RELATORE

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Rinuncio ad illustrare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2820 nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 840 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.TESSA MARISA NUDDA